

(N. 310)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari esteri**

(SFORZA)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro della Marina mercantile**

(SARAGAT)

NELLA SEDUTA DEL 9 MARZO 1949

Adeguamento della misura delle tasse previste dal Testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministero degli affari esteri, richiamandosi ai provvedimenti disposti per l'adeguamento della misura delle tasse di concessioni governative al mutato valore della lira, ha proceduto, d'intesa con i Ministeri delle finanze, del tesoro e della marina mercantile, alla revisione delle tasse previste dal testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473.

Tale revisione segue quella già effettuata per i diritti da riscuotersi negli uffici conso-

lari, previsti dalla tariffa consolare, e trova riscontro nel già avvenuto riassetto dei servizi del Ministero degli esteri nei porti d'imbarco e nei posti di frontiera, in relazione al previsto crescente movimento emigratorio.

Nella formulazione delle proposte definitive — che formano oggetto del presente disegno di legge — si è tenuto conto del parere espresso dalla Commissione nominata con decreto del Ministro degli affari esteri in data 29 dicembre 1945, avente il compito di compiere visite speciali per l'accertamento delle condizioni di idoneità dei piroscafi addetti al tra-

sporto degli emigranti e di formulare le proposte per la determinazione dei noli di terza classe, nonché del suggerimento della 3^a Commissione permanente della Costituente per l'esame dei disegni di legge, a proposito della inopportunità di una tassazione che renda più penosa e costosa la ricerca di emigrazione dei lavoratori che non trovano impiego in Italia. Il Ministero degli affari esteri accogliendo tale suggerimento, che trova anche rispondenza in una raccomandazione adottata dalla Conferenza internazionale della mano d'opera, ha rinviato a tempi più propizi la revisione della misura della tassa d'imbarco e della tassa sugli atti di arruolamento da erogarsi all'estero.

Pertanto, la misura della tassa d'imbarco rimane confermata in lire 90 per ogni posto intero di passeggero considerato emigrante (prima del 1924 la misura di tale tassa era lire 8); mentre per il visto degli atti di arruolamento all'estero continua ad avere applicazione il regio decreto 8 maggio 1923, n. 1066 (tassa di lire 5 per ogni atto di arruolamento da esigersi alla pari in valuta locale nei vari paesi).

L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede:

a) l'aumento della tassa di concessione di patente di vettore di emigranti, nel rapporto da 1 a 20 (da lire 6000 a lire 120.000) e del vincolo cauzionale nello stesso rapporto (da lire 3000 a lire 60.000 di rendita in titoli dello Stato);

b) l'aumento della tassa per ottenere la licenza consolare per i piroscafi non iscritti in patente, nel rapporto da 1 a 20 (da lire 0,10 a lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta);

c) l'aumento della tassa per l'assenso alla nomina di rappresentanza di vettore da lire 50 a lire 1000;

d) il ripristino della tassa d'imbarco per i viaggi di ritorno.

Con il regio decreto 30 settembre 1926, numero 1801, venne stabilita a carico dei vettori e dei capitani di piroscafi, muniti di licenza consolare a norma dell'articolo 20 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, una tassa per i viaggi di ritorno degli emigranti

dai paesi transoceanici ad un porto italiano, nella misura corrispondente ai tre quarti di quella in vigore per i viaggi di andata.

Tale tassa venne soppressa con il regio decreto 28 luglio 1929, n. 1363 (articolo 2, numero 11), in relazione alla politica antiemigratoria rivolta anche a facilitare il ritorno in patria dei connazionali.

In vista dell'opportunità di assicurare nuovamente all'Erario il gettito di tale lieve tributo posto a carico dei vettori, i quali allo stato attuale delle cose percepiscono i noli per i viaggi di ritorno in valuta e comunque più remunerativi dei noli dei viaggi di andata, è sembrato opportuno proporre il ripristino richiamando in vigore le norme relative allo accertamento, riscossione e versamento della tassa stessa;

e) l'obbligo del pagamento della tassa di imbarco a carico dei vettori e degli enti che siano autorizzati all'avviamento ed all'imbarco in porti esteri di emigranti diretti a paesi transoceanici.

Attualmente con disposizioni interne ministeriali che risalgono al 1930 venne esteso l'obbligo del pagamento della tassa d'imbarco ai soli connazionali autorizzati a prendere imbarco in porti esteri e rientranti nelle condizioni previste dall'articolo 3 del regio decreto-legge 27 luglio 1929, n. 1363 (cittadini italiani che si imbarcano con qualifica di lavoratori per paesi transoceanici, ove non vi abbiano già residenza e da cui manchino da oltre due anni).

Poichè l'articolo 175 del regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1901, numero 375 (in relazione all'articolo 23 della vecchia legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23, poi trasfuso nell'articolo 26 del testo unico del 1919) prevede l'estensione del pagamento della tassa, senza precisare a chi deve far carico, è sembrato opportuno, in questa sede, stabilire, con un'apposita norma, che il pagamento della tassa d'imbarco è dovuto anche nei casi in cui il Ministero degli esteri autorizza l'imbarco in porto estero e che la tassa è a carico delle società vettrici e degli enti che siano all'uopo autorizzati all'avviamento e all'imbarco in porti esteri di emigranti diretti in paesi transoceanici.

L'articolo 2 contempla la tassa, nella misura pari a quella stabilita per ottenere la licenza consolare, a carico delle navi non iscritte in patente di vettore che ottengono, in via eccezionale e transitoria, la licenza dal Ministero degli affari esteri a compiere singoli viaggi transoceanici di andata e di ritorno. Per ovvie considerazioni è sembrato opportuno estendere l'applicazione della tassa nella misura suindicata anche alle navi nelle predette condizioni che non vanno soggette nè al pagamento della tassa di concessione della patente (lire 120.000 annue), nè al pagamento della tassa di concessione della licenza consolare (lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta), della quale deve munirsi il piroscafo nazionale o straniero, non iscritto in patente, che intraprende viaggi da paesi transoceanici, con destinazione ad un porto italiano, qualora imbarchi più di cinquanta passeggeri che viaggiano in terza classe o equivalente, o siano emigranti di ritorno.

Le navi in parola, pertanto, non debbono munirsi della licenza consolare qualora effettuino viaggi di ritorno ed imbarchino più di cinquanta passeggeri italiani viaggianti in terza classe o equivalenti, con destinazione ad un porto italiano. Sono invece tenute al pagamento della tassa d'imbarco per i viaggi di ritorno, di cui alla precedente lettera b).

L'articolo 3 del presente disegno di legge sancisce la devoluzione integrale delle tasse precitate — che un tempo alimentavano l'ex fondo dell'emigrazione — all'Erario.

L'articolo 4 stabilisce che d'ora in avanti le spese per le visite previste dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, nonché per le ispezioni disposte dalle autorità competenti alle navi iscritte in patente di vettori di emigranti o con licenza provvisoria o in servizio di lunga navigazione, vengano, in tutti i casi, poste a carico del vettore.

Con ciò si viene a regolare in modo uniforme la questione, poichè mentre le spese per

le visite speciali (visita di idoneità ai piroscafi, nazionali ed esteri, prima di essere addetti al trasporto di emigranti destinati a paesi transoceanici — articolo 137 del regolamento sull'emigrazione approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375 —) sono a carico del vettore, quelle di accertamento (visita preliminare — articolo 144 del citato regolamento — e visita definitiva — articolo 148 dello stesso regolamento —) sono a carico dell'Erario (ex fondo dell'emigrazione).

Considerato che tanto le visite di idoneità, quanto quella di accertamento sono fatte esclusivamente nell'interesse del vettore, sembra giustificato sollevare il bilancio dello Stato da queste ultime spese che si riferiscono alle indennità spettanti ai componenti le singole commissioni di visita. Con lo stesso articolo viene data facoltà al Ministero degli affari esteri di determinare, di concerto col Ministero del tesoro, la misura delle indennità spettanti ai componenti le commissioni di visita e le modalità per il relativo pagamento.

Con l'articolo 5 viene disposta l'abrogazione dell'articolo 3 del regio decreto-legge 28 luglio 1929, n. 1363, « concernente l'ulteriore sgravio delle tasse sugli scambi e soppressione di talune tasse o imposte minori », con il quale, tra l'altro, la tassa d'imbarco venne posta a carico « dei cittadini italiani che si imbarcano con qualifica di lavoratori per paesi transoceanici, ove non vi abbiano già residenza e da cui manchino da oltre due anni ». Tale disposto, se ritenevasi compatibile con la politica antiemigratoria del passato regime, non corrisponde più all'attuale politica dell'emigrazione, intesa a favorire gli espatri a scopo di lavoro, per cui con la sua abrogazione viene di fatto richiamato in vigore il disposto dell'articolo 86 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione in base al quale la tassa d'imbarco è dovuta dal vettore per tutti gli emigranti senza alcuna discriminazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli articoli 18 (comma 5°), 20 (comma 2°), 23, 26 (comma 2°) e 28 (commi 1° e 2°) del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, sono sostituiti dai seguenti:

« *Articolo 18 (comma 5°)*. — La patente è valida per un anno, soggetta, di volta in volta, ad una tassa di concessione di lire 120.000 per ogni piroscafo iscritto e vincolata ad una cauzione non inferiore a lire 60.000 di rendita in titoli dello Stato che verrà fissata dal Ministero degli affari esteri, secondo l'importanza delle operazioni.

« *Articolo 20 (comma 2°)*. — Le licenze consolari di cui al comma precedente sono sottoposte alla tassa di lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta.

« *Articolo 23*. — Ogni provvedimento di assenso da parte del Ministero degli affari esteri alle proposte di vettori per nomina di rappresentanti sarà sottoposto al pagamento di una tassa di lire 1000 da corrispondersi dal vettore per ogni concessione di rappresentanza.

« *Articolo 26 (comma 2°)*. — È stabilita a carico dei vettori e dei capitani dei piroscafi muniti di licenza consolare a norma dell'articolo 20, una tassa per i viaggi di ritorno degli emigranti dai porti transoceanici ad un porto italiano nella misura corrispondente ai tre quarti di quella stabilita dal precedente comma.

« La tassa di cui al comma precedente è accertata dagli Ispettori di frontiera per gli Italiani all'estero del primo porto nazionale di approdo del piroscafo in base all'elenco nominativo degli imbarcati, controllato dall'Ispettore predetto con il concorso del Commissario governativo viaggiante sullo stesso piroscafo.

« Indipendentemente dalla consegna dell'elenco di cui all'articolo 185 del Regolamento

sull'emigrazione approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375, l'Ispettore di frontiera può prendere visione dei documenti di bordo e valersi degli altri mezzi che riterrà opportuni per il controllo di sua competenza.

« La tassa per i viaggi di ritorno deve essere versata alla Sezione di tesoreria entro otto giorni dalla data dell'ordinativo di versamento emesso dall'Ispettore.

« Nei casi di ritardo, decorrono a carico dei vettori, dei capitani di piroscafo comunque muniti di licenza per servizio di emigrazione, gli interessi legali per il periodo di mora da liquidarsi a cura del Ministero degli affari esteri e dell'Ispettorato di frontiera.

« *Articolo 28 (commi 1° e 2°)*. — L'imbarco degli immigranti dovrà dal vettore effettuarsi nei porti d'imbarco indicati nella prima parte dell'articolo 5.

« È vietato, salvo casi di forza maggiore, il trasbordo di emigranti in porti esteri, che non siano di là dell'Oceano, ed è pure vietato di inviare emigranti ad imbarcarsi a qualunque porto non italiano. In entrambi i casi si può fare eccezione al divieto, con permesso speciale dato dal Ministero degli affari esteri, nell'interesse degli emigranti.

« Nel caso che il Ministero degli affari esteri, a norma del precedente comma, permetta di inviare emigranti anche per via terra, ad imbarcarsi in porti stranieri, la relativa autorizzazione sarà subordinata al pagamento della tassa prevista dalla prima parte dell'articolo 26 che è a carico del vettore o degli enti che siano all'uopo autorizzati all'avviamento e all'imbarco in porti esteri di emigranti diretti a porti transoceanici ».

Art. 2.

Le navi di qualsiasi bandiera non iscritte in patente di vettore che ottengano, in via eccezionale e transitoria, una licenza dal Ministero degli affari esteri a compiere singoli viaggi transoceanici di andata e ritorno in servizio di emigrazione, sono soggette di volta in volta al pagamento della tassa di lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta.

Per i viaggi di ritorno le navi nelle condizioni di cui sopra non sono tenute a munirsi della licenza consolare di cui all'articolo 20 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, mentre sono soggette al pagamento della tassa di cui al comma 2 dell'articolo 26 del testo unico succitato, modificato con la presente legge.

Art. 3.

Le tasse di cui agli articoli precedenti sono integralmente devolute all'Erario.

Art. 4.

Le spese e le indennità per le visite previste dalla legge e dal Regolamento sull'emigrazione, nonchè per le ispezioni disposte dalle autorità competenti alle navi iscritte in patente di vettore di emigranti, o con licenza provvi-

soria o in servizio di lunga navigazione, sono a carico del vettore o del rappresentante della nave. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto col Ministero del tesoro verranno determinate le misure delle indennità spettanti ai funzionari ed agenti governativi per le visite di cui al comma precedente e le modalità per il pagamento delle indennità stesse.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 28 luglio 1929, n. 1363.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.